



*Ac*

47081/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 16/10/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARZANO  
Dott. LUISA BIANCHI  
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI  
Dott. LUCIA ESPOSITO  
Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Presidente - SENTENZA  
N. 1533/2012  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 21931/2012  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI  
nei confronti di:

- 1)
- 2)

avverso l'ordinanza n. 650/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del  
11/04/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Tindari Bollone, il quale*

*ha chiesto l'annullamento con rinvio delle motivazioni apposte*

Udit i difensori Avv.;

**FATTO E DIRITTO**

1. Il Tribunale del riesame di Napoli con provvedimento depositato il 1/7/2011, in accoglimento di due distinte istanze di riesame avanzate da e avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, dispose restituirsì i beni sequestrati. La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, con sentenza dell'8/2/2012, investita dal ricorso del P.M., annullò con rinvio l'ordinanza dell'1/7/2012. Con ordinanza del 27/4/2012 il giudice del rinvio accoglieva l'impugnazione e, per l'effetto, confermava l'immediata restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

2. Appare utile, per un'adeguata intelligenza della vicenda, ripercorrere i fatti salienti della vicenda.

Con l'ordinanza dell'1/7/2011 il Tribunale del riesame era giunto all'anticipata decisione dopo avere osservato che i due beni immobili colpiti al sequestro, in quanto facenti parte di fondo patrimoniale, si appartenevano per la metà alla moglie del (la ) e, pertanto, solo per la metà avrebbero potuto essere sottoposti al vincolo; che gli autoveicoli si appartenevano alla s.r.l. e che, pertanto, il sequestrato avrebbe dovuto riguardare solo le quote societarie di spettanza dell'indagato e non già direttamente i beni della società; che <<per quanto indubbiamente legittimo un provvedimento che autorizza il sequestro fino ad un certo valore (...), non possa mai mancare un provvedimento specifico del giudice che concerna il singolo bene individuato in fase di esecuzione>>; che doveva ritenersi erroneo il valore degli immobili siccome stimato dalla P.G.

La Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8/2/2012, presi in esame i due assunti principali dell'ordinanza di cui sopra (a. illegittimità del decreto per mancata individuazione in concreto dei beni da sottoporre al sequestro, individuazione, invece, demandata al P.M.; b. stima del valore degli immobili sulla base dei dati catastali, da considerarsi arbitraria, dovendosi far riferimento ai valori di mercato) concluse per l'erroneità di entrambe le constatazioni nei termini testuali di cui appresso: <<1. In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi degli artt. 322ter c.p.p.; 1, comma 143, L. 244/07 – ove non sia possibile, in sede di emissione del decreto, individuare specificamente i beni e le cose da sequestrare – è legittimo demandare all'organo preposto all'esecuzione del provvedimento l'individuazione dei beni medesimi. Gli interessati, gravati del sequestro dei beni individuati in sede di esecuzione, potranno attivare con completezza ed esaustività, la tutela integrale dei propri diritti, mediante gli appositi istituti giuridici previsti in

materia di misure cautelari reali, quali istanza di revoca, appello ex art. 322bis c.p.p., anche con riferimento alla corrispondenza tra le cose sequestrate ed il valore ed i limiti fissati con l'ordine giudiziale (conforme Cass. Sez. III sent. n. 12580 del 25/02/010). 2. Il riferimento agli estimi catastali - ai fini dell'individuazione del valore economico dei beni immobili da sottoporre a sequestro preventivo - non costituisce di per sé solo valutazione arbitraria. I parametri catastali relativi ai beni immobili, costituiscono, invero, valori determinati in virtù di procedure disciplinate dalla specifica normativa attinente alla materia de qua. La eventuale non congruità del valore economico determinato in virtù degli estimi catastali in rapporto al valore commerciale corrente nel mercato immobiliare, potrà essere fatta valere dagli interessati nelle forme di rito mediante gli appositi istituti giuridici, quali l'istanza di revoca, le impugnazioni, ex artt. 324, 322bis c.p.p.>>.

Il giudice del rinvio, fatta applicazione del principio di diritto enunciato in sede di legittimità quanto al secondo profilo (valore dei beni immobili), ha osservato che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, la precedente ordinanza di merito <<aveva confermato la legittimità del decreto di sequestro preventivo e la possibilità di demandare la individuazione dei beni da sottoporre al sequestro agli organi della esecuzione (...)>> essendosi, invece, reputato necessaria l'emissione di un <<ulteriore specifico provvedimento di sequestro sul singolo bene una volta individuato lo stesso>> e <<quest'ultimo punto non risultava essere oggetto di annullamento>>. Di conseguenza: ferma restando la restituzione dei beni della \_\_\_\_\_, non toccata dalla sentenza di legittimità, neppure il punto centrale della decisione di merito, di cui immediatamente sopra, poteva considerarsi annullato.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli proponeva ricorso avverso quest'ultima statuizione.

In sintesi il ricorrente assume che il giudice del rinvio, attraverso un'opera riduttiva della portata della sentenza di questa Corte, ne aveva aggirato l'Indicazione interpretativa. Invero, attraverso il detto intervento interpretativo privo di logica e ragionevolezza, frazionata inopportuna la portata della statuizione di legittimità, se ne era frustrato il significato: l'annullamento investiva in toto la pretesa che l'individuazione dei beni in fase esecutiva non potesse demandarsi alla P.G., senza che ciò fosse limitato dalla <<teoria del doppio titolo>>, senza fondamento prospettata dal giudice di merito.

3. La censura è fondata.

Il contenuto della precedente sentenza di legittimità, culminato nell'affermazione del principio di diritto, ricavabile abbastanza agevolmente, tenuto conto della forma piana, sintetica ed agevolmente comprensibile dell'intera esposizione, appare essere stato piuttosto grossolanamente eluso dal giudice del rinvio, che, invece, a quel principio avrebbe dovuto fare riferimento.

Lo strumento della cautela mediante sequestro a garanzia di una prevedibile (secondo le uniformi indicazioni del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*) esposizione debitoria non fisiologicamente risolubile prescinde, anche nel processo civile, dall'individuazione dei singoli beni da vincolare a garanzia, occorrendo esclusivamente indicare l'ammontare pecuniario da garantire. Sussistono, poi, nel processo civile, come in quello penale, mezzi posti a garanzia dell'oblato per ridurre disposizioni sovrabbondanti (e per quel che qui rileva la Corte con la precedente sentenza ha richiamato i rimedi previsti dalla procedura penale).

In definitiva, avendo la prima sentenza di legittimità affermato che l'individuazione dei beni ben può essere effettuata dalla P.G., richiamando contestualmente i rimedi esperibili, mediante incidente giudiziale (in specie l'art. 322bis, cod. proc. pen.), non v'era spazio per sostenere che una tale interpretazione rendesse compatibile l'assunta necessità dell'emissione di un secondo titolo di sequestro, riguardante ogni bene specificamente individuato.

Titolo, peraltro, non previsto dalla legge e di oscuro coordinamento sistematico: si è accennato alla funzione del sequestro preventivo in genere e del fondamento abilitante costituito dall'unico provvedimento giudiziale che lo dispone, attenendo all'esecuzione le fasi successive. Non troverebbe giustificazione logica e significato giuridico apprezzabile un secondo provvedimento cautelare che investa uno o più beni già vincolati dal primo.

3.1. Ciò posto la statuizione gravata deve essere annullata perché in sede di rinvio si faccia applicazione del seguente principio di diritto: <<**In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo demandare all'organo preposto all'esecuzione del provvedimento l'individuazione dei beni da sequestrare, senza che occorra ulteriore provvedimento del giudice all'atto dell'individuazione dei singoli beni.**>>

**P.Q.M.**

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma il 16/10/2012

Il Cons. est.



Il Presidente  
Franco Martini

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**IV Sezione Penale**  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

**- 5 DIC. 2012**



**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Giulio MANTOVANI**